ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 22 DEL 28-06-2022

Provincia di Latina

Settore Viabilità e Trasporti

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER INSEGNANTI DI TEORIA E PER ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE.

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 28-06-2022

INDICE

Art. 1	Definizioni	pag. 3
Art. 2	Oggetto e Finalità	pag. 3
Art. 3	Fonti Normative e Norme Generali	pag. 3
Art. 4	Soggetti Interessati	pag. 3
Art. 5	Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di Insegnante di Teoria	pag. 3
Art. 6	Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di Guida	pag. 4
Art. 7	Domanda di ammissione agli esami	pag. 4
Art. 8	Esami di idoneità per l'abilitazione ad Insegnante di teoria	pag. 5
Art. 9	Esami di idoneità per l'abilitazione ad Istruttore di guida	pag. 6
Art. 10	Estensione dell'abilitazione	pag. 8
Art. 11	Commissione Esaminatrice	pag. 8
Art. 12	Sessioni d'esame	pag. 9
Art. 13	Ammissione all'esame e relative procedure	pag. 10
Art. 14	Attestato di idoneità professionale	pag. 11
Art. 15	Formazione Periodica	pag. 11
Art. 16	Trasparenza Amministrativa	pag. 11
Art. 17	Norme finali e Transitorie	pag. 12
	Allegato 1	pag. 13

Articolo 1
DEFINIZIONI

Nei seguenti articoli del presente regolamento:

a. per "*Provincia*" si intende la Provincia di Latina;
b. per "*dirigente*" si intende il dirigente provinciale competente in materia di trasporti;
c. per "*esame*" si intende l'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida oggetto del presente regolamento;
d. per "*commissione*" si intende la commissione esaminatrice di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

Articolo 2
OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guidadi competenza provinciale ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai sensi dell'articolo 8, del Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 il possesso dell'abilitazione conseguita con il superamento dell'esame oggetto del presente regolamento, è requisito necessario per l'esercizio della professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida presso le autoscuole.

Articolo 3
FONTI NORMATIVE E NORME GENERALI

1. Per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di guida di autoscuola si applica la seguente normativa:
   - Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
   - D.P.R. 16.12.1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
   - Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 17.05.1995, n. 317;
   - Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 art. 105;
   - Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002;
   - Decreto Ministero dei trasporti 26.01.2011, n. 17 – Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

Art. 4
SOGGETTI INTERESSATI

1. Coloro che intendono esercitare la professione di Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida nelle autoscuole, ai sensi dell'art. 123, comma 7, D. L.gs 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
2. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida nelle autoscuole è necessario conseguire l'"Attestato di Abilitazione", rilasciato dal Dirigente a seguito del superamento di esame.

Articolo 5
REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

1. Possono essere ammessi all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di

insegnante di teoria di autoscuola i residenti nella Provincia di Latina in possesso dei seguenti requisiti, fissati dal D.M. 17/2011:

a) età non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale;
e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17.

Articolo 6

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Possono essere ammessi all'esame per l'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola i residenti nella Provincia di Latina in possesso dei seguenti requisiti:
   a) età non inferiore a ventuno anni;
   b) diploma di istruzione di secondo grado;
   c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
   d) patente di guida comprendente:
      1. almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);
      2. almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
      3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 9, comma 2.
   e) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato, ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, riferito al tipo di abilitazione che si intende conseguire fra quelle previste al successivo articolo 9.

Articolo 7
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante o d'istruttore di autoscuola, e per l'estensione dell'abilitazione già posseduta, deve presentare domanda scritta, in regola con gli obblighi previsti in materia di bollo (secondo il valore vigente alla data della richiesta), alla Provincia - Settore Viabilità e Trasporti, secondo l'Avviso Pubblico di indizione delle sessioni d'esame ai sensi del successivo articolo 11.
2. Nella domanda l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto di seguito indicato:
   a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, recapito per le comunicazioni riguardanti l'esame (che altrimenti saranno indirizzate alla residenza dichiarata) ed inoltre eventuale recapito telefonico, e-mail, pec; i cittadini stranieri devono allegare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conoscenza della lingua italiana

che sarà valutata ai sensi del successivo art. 9; i cittadini di paese extracomunitario regolarmente soggiornanti in Italia, devono indicare gli estremi del valido titolo di soggiorno in loro possesso (numero, autorità e data di rilascio, data di scadenza) da allegare in fotocopia ed esibire in originale in occasione delle prove d'esame;

b) abilitazione che intende conseguire: insegnante od istruttore, in tale ultimo caso distinguendo fra le varie abilitazioni previste, ed indicando se trattasi di estensione di abilitazione già posseduta;

c) di possedere, alla data della presentazione della domanda ed a pena di rigetto della stessa, i requisiti ed i presupposti indicati nel presente Regolamento in riferimento all'abilitazione che si intende conseguire.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:
   a) originale dell'attestato di frequenza al corso di formazione, iniziale o di estensione, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione richiesta;
   b) attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, che in nessun caso verranno restituiti, Nella causale di tale versamento deve essere indicato: "Diritti per esame di conseguimento abilitazione di...", precisando quale idoneità intende conseguirsi (abilitazione di insegnante o abilitazione di istruttore).
4. Le domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate da tutti i documenti richiesti o dell'attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria potranno essere regolarizzate, giusto quanto previsto al successivo art. 13 comma 1 lettera c).
5. Nel caso di mancato superamento di una qualsiasi prova d'esame, o di assenza ad una prova d'esame successiva alla prima, il candidato non potrà continuare nelle prove d'esame e si procede alla archiviazione dell'istanza.
6. La mancata presentazione alla prima prova prevista per l'esame richiesto, nel giorno stabilito, sarà considerata rinuncia all'esame. Il versamento effettuato non sarà rimborsato né potrà essere considerato valido per altre sessioni di esame.
7. La Provincia non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza, o del differente recapito indicato, oppure dell'intempestiva comunicazione della loro variazione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 8

ESAMI DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA

1. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante verte sulle seguenti materie:
   - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, Enti Locali, organi comunitari, fonti del
   - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
   - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
   - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
   - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
   - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione

ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
- Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità Trasporto delle merci pericolose
- Conducenti e titoli abilitativi alla guida
- Norme di comportamento sulle strade
- Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
- Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
- Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
- Elementi di primo soccorso
- Elementi di fisica
- Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante

2. L'esame si articola in quattro prove:

a) PRIMA PROVA: il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti, estratte dal Sistema Informatico del Ministero dei trasporti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) SECONDA PROVA: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame.
La durata della prova, nel rispetto dei limiti anzidetti, è stabilita dalla Commissione. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) TERZA PROVA: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

d) QUARTA PROVA: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Articolo 9
ESAMI DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA

1. Il superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione ad istruttore di guida consente al candidato di:
   a. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
   b. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.
2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) punto 3.

3. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle seguenti materie:
   - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
   - Elementi di fisica
   - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi
   - Norme di comportamento sulle strade
   - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
   - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
   - Elementi di primo soccorso

4. L'esame si articola in tre prove:

   a) PRIMA PROVA: il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti, estratte dal Sistema Informatico del Ministero dei trasporti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

   b) SECONDA PROVA: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

   c) TERZA PROVA: il candidato, in base alla scelta del tipo di abilitazione, sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
   Le prove si svolgono con le seguenti modalità:
      c1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm^3, condotto da un componente della commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
      c2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione d'esame che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
      c3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione d'esame, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. I veicoli utilizzati per le prove d'esame, ad eccezione del motociclo, devono essere muniti di doppi comandi, avere le caratteristiche riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, essere in regola con le norme di circolazione e, a cura dell'esaminando ed a suo onere, dovranno essere messi a sua disposizione dai relativi proprietari per il giorno dell'esame.
6. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui al comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 4, lettere a) e b).

Articolo 10
ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. L'insegnante di teoria che intende conseguire l'abilitazione di istruttore di guida, può essere ammesso all'esame per tale abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento. Relativamente all'attestato di frequenza al corso di formazione è sufficiente che lo stesso sia riferito a corso di formazione per l'estensione dell'abilitazione. Tale frequenza è riferita alla parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17, e, ove prevista, alla parte di programma pratico di cui allo stesso citato allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che si intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, verte sulle prove di cui al predetto articolo 9 oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 4, lettera a).

2. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante può essere ammesso all'esame per tale abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 5 del presente Regolamento. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 2, verte sulle prove di cui all'articolo 8, comma 2, con esclusione di quella di cui alla lettera a).

3. L'istruttore abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, può essere ammesso all'esame per tale integrazione dell'abilitazione se in possesso dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento. In tali casi è sufficiente che l'attestato di frequenza sia riferito al corso di formazione per l'estensione dell'abilitazione relativo alla parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B), del Decreto Ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17, relativa alle lezioni di guida simulata su motociclo. L'esame per l'estensione dell'abilitazione, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 9, verte sulla prova di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c1).

4. Anche in caso di estensione dell'abilitazione l'ammissione agli esami resta subordinata al possesso della residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Latina.

Articolo 11
COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione, che ha sede presso il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Latina, è composta da:
   a) il Dirigente, o un suo delegato, che la presiede (Presidente);
   b) un rappresentante, effettivo ed uno supplente, del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Ufficio Provinciale di Latina, (Componente);
   c) un rappresentante, effettivo ed uno supplente, della Regione Lazio (Componente);
   d) un esperto, effettivo ed uno supplente, nelle materie d'esame in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni ed abilitato alla guida dei veicoli delle categorie A, B, C, C+E e D (Componente);

2. I componenti non devono rivestire incarichi in seno ad associazioni professionali di categoria.
3. I componenti supplenti sostituiscono, per l'intera durata della seduta, quelli effettivi solo in caso di loro assenza od impedimento.
4. Svolge le mansioni di segretario un dipendente della Provincia, individuato dal Dirigente nel provvedimento di indizione della sessione d'esami di cui al successivo art. 12. In caso di assenza od impedimento il segretario è sostituito da altro dipendente della Provincia, nominato dal Presidente della Commissione.
5. In caso di impossibilità a partecipare, il componente effettivo deve darne immediata comunicazione al segretario della commissione ed al proprio supplente. Tale comunicazione vale quale convocazione per il supplente. Il componente della commissione che senza giustificato motivo non abbia comunicato per due volte l'impossibilità a partecipare può essere dichiarato decaduto dall'incarico.
6. La Commissione è nominata con determinazione del Dirigente ed è rinnovata ogni tre anni. Analogamente, con determinazione del Dirigente, si provvede per i casi di decadimento dall'incarico di cui al comma precedente, su indicazione del Dirigente quale Presidente della Commissione, o per i casi in cui si renda necessaria la sostituzione di un componente per esigenze personali o del soggetto designante. In tali casi si procede alla nomina del nuovo componente, secondo nuova designazione effettuata dall'organismo competente. In ogni caso, al fine di evitare interruzioni dell'attività della commissione, i componenti della commissione ed i loro supplenti restano comunque in carica sino a che non siano sostituiti con determinazione del Dirigente del predetto Settore Viabilità e Trasporti.

   Ai componenti esterni all'Ente presenti, viene corrisposto un compenso di € 100,00, determinato con D.G.P. n. 197 del 24.09.2002, ridotto ai sensi della legge n. 122 del 30.07.2010 art. 6 c. 3 che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010, per ogni effettiva partecipazione a ciascuna riunione indetta dal presidente, al lordo delle ritenute di legge. Il compenso spetterà al componente effettivo o supplente non essendo possibile la loro presenza contemporanea salvo che la stessa non sia esplicitamente richiesta dal presidente della commissione. Il compenso spetterà, ove compatibile con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi. Ai soli componenti della Commissione che non hanno la residenza anagrafica e la sede di lavoro nel comune di Latina, sede della commissione, verranno rimborsate le spese di viaggio, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, analogamente a quanto previsto per il rimborso spese di trasferta per i dipendenti della provincia.
7. La Commissione opera validamente con la presenza del Presidente e di tutti i componenti effettivi o supplenti.
8. Il Presidente, i componenti della Commissione ed il segretario prendono visione dei nominativi dei candidati e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati medesimi (artt. 51 e 52 c.p.c.).

Articolo 12
SESSIONI D'ESAME

1. Le sessioni d'esame sono indette con provvedimento del Dirigente della Provincia, di norma con cadenza annuale.
2. Tale provvedimento, oltre ad individuare il Responsabile del Procedimento ed il Segretario della Commissione, conterrà le modalità ed i termini entro cui le domande d'ammissione agli esami dovranno pervenire al protocollo dell'Ente. Con

atto successivo saranno stabiliti la data, l'ora e la sede presso cui si terranno le prove d'esame.

3. Le domande che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre i termini fissati o, comunque, in assenza di indizione di sessione d'esami, non potranno essere accolte e saranno archiviate definitivamente. Il versamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione all'esame, di cui al presente Regolamento, che l'interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva.

Articolo 13
AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria delle domande e provvede a:

   a) effettuare la verifica del possesso dei requisiti e condizioni richiesti, che devono risultare già posseduti alla data di presentazione della domanda, ed i controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli interessati;
   b) disporre la non ammissione agli esami dei candidati privi dei prescritti requisiti e condizioni e nei casi di non accoglimento delle istanze indicati al precedente articolo 12 comma 3. Tale esclusione deve essere disposta con motivato provvedimento inviato all'interessato a mezzo pec, mail o altro mezzo di comunicazione idoneo a fornire ricevuta certa di ricezione e previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, effettuata ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n.241;
   c) nel caso di domande incomplete o errate secondo quanto previsto all'art. 7 comma 4, richiedere agli interessati, a mezzo pec o mail la loro integrazione o regolarizzazione, assegnando a tal fine un termine ultimo. In tale richiesta dovrà essere evidenziato che della domanda si terrà conto solo se regolarizzata entro il termine ultimo assegnato e che oltre tale termine la domanda sarà rigettata ed archiviata definitivamente. Il versamento effettuato non sarà rimborsato;
   d) redigere l'elenco dei candidati ammessi all'esame, con l'indicazione della data, l'ora e la sede presso cui si terranno le prove d'esame che sarà approvato con determinazione del Dirigente;
   e) pubblicare all'Albo Pretorio della Provincia il predetto elenco almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'esame.

2. L'elenco dei candidati idonei, ammessi alla prova successiva, sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia entro tre giorni lavorativi successivi all'espletamento della prova.
3. Per ogni seduta della commissione verrà stilato apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e firmato, anche, dal presidente e da tutti i componenti. Con il superamento dell'ultima prova d'esame il candidato consegue l'abilitazione richiesta.
4. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
5. Tutte le prove scritte devono essere svolte, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente la penna, le schede quiz ed i fogli (riportanti il timbro dell'ufficio e siglati da un membro della Commissione) messi a disposizione del candidato da parte della Commissione. Non è ammesso l'utilizzo di matite, gomme, correttori o simili. Nelle prove a quiz non saranno fornite spiegazioni circa il significato di termini e locuzioni contenuti nelle domande e non saranno ammesse correzioni non essendo possibile rettificare la risposta data. In presenza di correzioni la risposta è considerata in ogni caso errata. È analogamente, considerato errore l'assenza di

risposte.

6. I candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni o quant'altro possa essere d'ausilio nello svolgimento della prova.
7. Durante la prova non è ammesso utilizzare o, comunque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione, non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è immediatamente escluso dall'esame e dichiarato respinto.
8. Durante lo svolgimento delle prove la Commissione ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto svolgimento delle stesse; a tale scopo almeno due membri della Commissione devono trovarsi sempre nella sala esami.
9. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione d'esame, che prevedono l'acquisizione delle istanze, l'effettuazione di più prove d'esami non materialmente eseguibili nello stesso giorno, ed il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni all'amministrazione, nonché della possibilità che le domande presentate con riferimento a ciascun bando siano numerose, il termine di conclusione del procedimento relativo agli esami di abilitazione è di 180 giorni.

Articolo 14
ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'attestato è emesso in duplice originale di cui uno in bollo, quest'ultimo è consegnato al titolare mentre l'altro è conservato agli atti. Il bollo è a carico dell'interessato che deve consegnarlo all'ufficio successivamente all'esito favorevole delle prove d'esame.
2. Il rilascio degli attestati avviene entro trenta giorni dal superamento della prova orale per gli insegnanti di teoria e della prova pratica per gli istruttori di guida, e previa consegna delle marche da bollo da parte dell'interessato.
3. Qualora venga accertato, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti prescritti, il Dirigente procederà con proprio provvedimento alla revoca dell'abilitazione.

Articolo 15
FORMAZIONE PERIODICA

1. Gli insegnanti ed istruttori abilitati ai sensi del D.M. 17/2011 e quelli abilitati ai sensi della previgente normativa, per poter continuare l'esercizio della professione, devono frequentare corsi di formazione periodica di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 9 del D.M. 17/2011.

Articolo 16
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. È consentito l'accesso agli atti e documenti della procedura, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 17
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le norme del presente regolamento, in attesa del suo formale aggiornamento, si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali o statutarie.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.
3. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento Provinciale adottato con delibera di C.P. n. 34 del 10.06.2002

Allegato 1

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI SUI QUALI SI SVOLGONO GLI ESAMI DI ISTRUTTORE

I veicoli sui quali si svolge la prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

a. (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm^3;
b. (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
c. (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi;
d. (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a
20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), capoverso c3), con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi;
e. (cat. D): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.

PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO

PAGINA IN BIANCO